

I due sbocchi senza asseverazione

Contratto per la continuità biennale

Contratto, con uno o più creditori o una o più parti interessate al risanamento, che l'esperto nella sua relazione giudica idoneo ad assicurare la continuità almeno due anni. Gode delle misure premiali fiscali (tra cui riduzione interessi e sanzioni e dilazione fino a 120 rate)

Accordo di risanamento

Accordo firmato dall'imprenditore, da creditori e altre parti interessate che aderiscono, e dall'esperto, il quale dà atto che il piano è coerente con la regolazione della crisi o insolvenza. Oltre alle misure premiali, atti e pagamenti esecutivi sono esenti da revocatoria e da bancarotta semplice o preferenziale.

Spetta all'esperto validare la ragionevolezza di tempi più lunghi

Il professionista

La regola da seguire quando l'iter post-trattative non prevede l'attestazione

Quando, all'esito delle trattative, si sceglie un percorso che non prevede l'attestazione, il giudizio di ragionevolezza sulla durata del piano spetta all'esperto.

La giurisprudenza (si veda l'articolo a fianco) esclude, anche nella composizione negoziata, la possibilità di progetti di risanamento che superino i cinque anni, a meno che la maggior durata sia «puntualmente giustificata dal debitore con motivazione che l'attestatore deve ritenere adeguata».

Per spingersi oltre i cinque anni, quindi, non basta rientrare tra i casi in cui ciò è consentito (si veda, an-

cora, l'articolo a fianco per qualche esempio); occorre anche che la motivazione sia validata da un professionista indipendente.

Ma non tutti gli sbocchi fisiologici della composizione negoziata prevedono la presenza di un'attestazione. Dopo il decreto correttivo-ter, tutte le soluzioni di cui all'articolo 23 del codice sono considerate tra loro legittimamente fungibili: tanto quelle previste dal primo (contratto, convenzione di moratoria e accordo stipulati tramite l'esperto), quanto quelle indicate dal secondo comma (piano attestato, accordo di ristrutturazione o ADR, concordato semplificato e altri strumenti di regolazione della crisi) che, dopo le modifiche introdotte dal correttivo-ter, l'imprenditore può liberamente scegliere come alternativa con pari dignità.

E se queste ultime, con l'eccezione del concordato semplificato, prevedono tutte il giudizio del professionista indipendente, tra le

conclusioni "naturali" previste dal primo comma, l'accordo per la continuità (lettera a), e l'accordo che esenta da revocatorie e bancarotta preferenziale (lettera c) vedono l'intervento del solo esperto, mentre non è prevista alcuna attestazione.

Come rispettare, allora, l'esigenza che sia l'attestatore a dare conto dei motivi che giustificano la maggiore durata del piano? Nulla quaestio quando si sceglie l'ADR, un piano attestato o un altro strumento di regolazione. Lo stesso vale per la nuova transazione fiscale (articolo 23, comma 2bis, del codice, come modificato dal Dlgs 136/2024), che pure richiede l'asseverazione.

Ma se l'iter si chiude con un contratto per la continuità o un accordo di risanamento, mancando l'attestazione, si deve ritenere che spetti all'esperto esprimere il giudizio di ragionevolezza dell'orizzonte temporale oltre cinque anni.

Attestazione e/o giudizio finale dell'esperto sono tuttavia disponibili solo al termine del percorso: come fare se, fin dall'origine, si palesa l'esigenza di un piano oltre i cinque anni? Il giudice può concedere misure cautelari o protettive? O, mancando l'attestazione, dovrebbe rifiutarle?

Sembra ragionevole ritenere che, come la giurisprudenza ha sempre ammesso anche per il concordato "in bianco" della legge fallimentare (oggi: ricorso ex articolo 44), nelle fasi interinali sia sufficiente una illustrazione delle linee guida generali del piano ed una sommaria, ma strutturata motivazione della scelta ultrakinquennale, eventualmente accompagnate da un preliminare giudizio prospettico favorevole del professionista o dell'esperto. Come sempre accade in materia concorsuale, infatti, il tribunale giudicherà pragmaticamente il merito dello specifico piano sottoposto al suo giudizio.

—Ma.Ta.

—L.Cu.